

AS

ADDENDUM ACCORDO SINDACALE
ai sensi degli art.15 e 17 del D.L n. 9/2020 e dell'art. 22 del DL n. 18/2020
per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione in deroga

Il giorno 6 del mese di Aprile dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

l'azienda SAMSONITE S.p.A, con sede legale in Milano, via S. Andrea n° 7, P.IVA 05955950158, rappresentata dal Direttore Generale Dottoressa Elisabetta Stucchi e dalla Responsabile del Personale, Sig.a Marilù Vicari, assistite dall'Avvocato Marilena Ferramosca dello Studio Associato Pagani di Milano

e

Filcams CGIL rappresentata dal Sig. Joice Moscatello
Fisascat CISL rappresentata dal Sig. Dario Campeotto
Uiltucs rappresentata da _____

Premesso che

- 1) Con decreto del 24 marzo 2020 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze ha previsto che, nel caso di crisi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID 19 che coinvolga unità produttive del medesimo datore di lavoro site in cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale, il trattamento di integrazione salariale in deroga (CIGD) è riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per conto delle Regioni interessate, secondo le modalità di cui all'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- 2) l'azienda ha unità locali site in nove diverse regioni del territorio nazionale, ivi compreso Lombardia, Veneto, Emilia Romagna
- 3) per effetto delle ordinanze emanate dal Ministero della salute d'intesa con le regioni nell'ambito dei provvedimenti assunti con i D.L. n. 6, n. 9 e 18 del 2020 e dei successivi D.P.C.M., contenenti misure straordinarie di profilassi finalizzate al contenimento dell'epidemia COVID-19, l'azienda ha subito un progressivo blocco della propria attività;
- 4) le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito a tale evento, che ha determinato:
 - a seguito dei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, la chiusura dei 52 punti vendita a gestione diretta nonché di tutti i punti vendita dei propri clienti, rivenditori al dettaglio di articoli di valigeria e pelletteria a far data dal 12 marzo 2020;
 - il progressivo rallentamento di tutte le attività gestionali ed amministrative a supporto del business, incluse le attività degli uffici design, sviluppo prodotto e marketing;
 - il progressivo azzeramento dei rapporti lavorativi con la Casamadre Europea Belga, considerato che l'emergenza COVID-19 si è estesa a tutta Europa;
 - la richiesta di cancellazione di ordini da parte dei clienti del canale wholesale nonché la richiesta di sospensione/dilazione del pagamento delle fatture in scadenza nei prossimi mesi.
- 5) Le predette conseguenze economiche negative hanno reso indifferibile la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato nei punti vendita diretti e presso terzi (Rinascente e città del Vaticano), per n 227 lavoratori, nonché la significativa riduzione dell'attività lavorativa del personale occupato presso gli uffici per n° 63 lavoratori, per un numero complessivo di lavoratori di su organico ad oggi di 292 unità per un periodo dal 12 marzo 2020 al 13 maggio 2020 e sino al 10



amb
del

giugno 2020 nelle unità produttive e secondo le modalità indicate nell'allegato 1 (All. 1).

- 6) Quanto previsto nel precedente punto 5 ha riguardato anche tre lavoratori in forza con contratto di lavoro interinale secondo le modalità indicate nell'allegato 2).
- 7) Con la presente scrittura privata che costituisce a tutti gli effetti parte integrante del verbale di accordo di Cassa integrazione guadagni in deroga (cigd) - sottoscritto a definizione della procedura di esame congiunto - le Parti intendono formalizzare gli aspetti di carattere economico e normativi correlati alla cigd.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:


Le premesse formano parte integrante del presente accordo;

- A) L'azienda accoglierà le richieste dei dipendenti, in via prioritaria rispetto alla sospensione in CIGD, di fruire entro:
 - il 31.03.2020 delle ferie maturate e non godute entro il 31.12.2019
 - il 30.04.2020 il riconoscimento del diritto alla fruizione dei congedi retribuiti previsti agli articoli 23 e 24 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che sono stati oggetto di preventiva pianificazione con l'azienda, che vengano richiesti anticipatamente al calendario di utilizzo della CIGD.In virtù di quanto sopra i lavoratori verranno quindi sospesi in cassa integrazione in deroga solo al termine dei periodi eventuali richiesti e sopra indicati.
- B) Relativamente al mese di Aprile 2020, al fine di attenuare le conseguenze economiche per i lavoratori derivanti dal ricorso alla cassa in deroga, le Parti concordano che gli stessi potranno aderire alla Convenzione sottoscritta fra ABI, Ministero del Lavoro e OO.SS. per l'anticipazione del trattamento di integrazione salariale mediante un'apertura di credito che a discrezione di ciascun lavoratore potrà essere richiesta presso le Banche aderenti alla Convenzione stessa.
- C) Le parti concordano che, limitatamente al mese di Aprile 2020 e con riferimento ai dipendenti la cui attività è sospesa in cassa a zero e che non potranno fruire delle ferie, la società nei confronti di coloro che ne faranno richiesta potrà concedere a titolo di miglior favore un anticipo nella misura di € 300,00 lordi dell'importo della 13^a mensilità in maturazione, che verrà erogato con la retribuzione di competenza del mese di Aprile 2020.
- D) Le parti concordano che entro e non oltre la data del 10 Maggio 2020 attiveranno un confronto in via telematica finalizzato ad un aggiornamento sull'andamento economico e sulle eventuali misure da intraprendere

Letto, confermato e sottoscritto.


_____ li ___/___/___

SAMSONITE S.p.A.



Italo Vico

Filcams, CGI



Fisacat, CISI

